



L'avvocato in regime di monocommittenza

I disegni di legge D'Orso e Gribaudo

Prefazione di Devis Dori

L'avvocato in regime di monocommittenza

Atti del convegno del 4 marzo 2022

Media partner

PERIODO DI INFORMAZIONE, POLITICA E CULTURA FORENSE
AVOCATI

Produzione



Indice

P. 5 Prefazione di Devis Dori

P. 13 Proposta di legge d'iniziativa dei Deputati
Gribaudo, Orfini, Fassina, Fragomeli, Pezzopane, Pini, Zan

*Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, in materia di incompatibilità
dell'esercizio della professione di avvocato*

P. 22 Proposta di legge d'iniziativa dei Deputati
D'Orso, Ascari, Businarolo, Dori, Giuliano,
Lombardo, Martinciglio, Saitta

*Disciplina del rapporto di collaborazione
professionale dell'avvocato in regime di
monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato
o di un'associazione professionale o una società tra
avvocati*

P. 52, 53 Manifesto grafico dell'incontro organizzato
da OCF e link di rimando alla diretta streaming

L'avvocato in regime di monocommittenza

PREFAZIONE

Di Devis Dori

Questo convegno rappresenta un'occasione importante per un focus specifico rispetto ai lavori parlamentari relativi a un tema **molto** sentito dall'avvocatura, quello della monocommittenza, e in particolare ai lavori della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, dove sono in discussione in forma congiunta, abbinata, due proposte di legge, della collega Chiara Gribaudo e della collega Valentina D'Orso.

Al momento stiamo parlando di due **proposte** di legge, e come tali saranno poi ancora oggetto di analisi, discussione, audizioni, per poi approdare alla fase emendativa apportando i necessari correttivi.

Da qui l'importanza di eventi come quello odierno. Io ho accolto immediatamente e in modo convinto l'invito a organizzare questo convegno, di cui mi

sono fatto promotore, perché più si alimenta la discussione, più le decisioni saranno assunte con consapevolezza. Ringrazio sentitamente Rosa Colucci e il collega Giandiego Monteleone della Rivista 'Avvocati', per il contributo fondamentale anche nella fase organizzativa per la realizzazione di questo evento.

So che all'interno dell'avvocatura sul tema della monocommittenza non tutti la pensano alla stessa maniera. E questo è normale, dal confronto delle idee escono però le proposte migliori, per giungere ad individuare alcune punti fondamentali condivisi, in linea con la legge professionale, ma ciò che conta è che il dibattito resti aperto e che il Parlamento abbia la sensibilità per portare avanti con convinzione un tema così sentito.

È vero che ormai stiamo andando verso il termine di questa legislatura, ma se c'è la volontà politica si può procedere speditamente. Inoltre, qualora si riuscisse ad approvarla almeno in una delle due Camere (nello specifico alla Camera dei Deputati), come prevedono i Regolamenti parlamentari potrebbe essere ripresa all'inizio della nuova

legislatura facendo salva l'approvazione di una Camera, senza quindi buttare il lavoro già svolto. Sarebbe pertanto già un passo importante e significativo, anche da un punto di vista politico.

Parlare di monocommittenza significa camminare sul crinale, tra l'altro non agevole, che separa il versante del lavoro autonomo e quello del lavoro subordinato. E lì che va trovato il giusto equilibrio, tenendo sempre i piedi ben saldi nella legge professionale.

L'esame delle proposte di legge Gribaudo A.C. 428 e D'Orso A.C. 2722 è stato avviato alla Camera in Commissione Giustizia il 21 dicembre 2021. Siamo quindi ancora ai primi passi ed è difficile anche fare previsioni rispetto alle tempistiche per la prosecuzione dell'iter. Ad ogni modo, nonostante al momento si sia svolta solo la relazione da parte della relatrice, la deputata Carla Giuliano, ritengo sia già un segnale politico importante che tali proposte siano state incardinate e che effettivamente l'esame da parte della Commissione sia iniziato.

Io ora non entrerò nel merito delle proposte, lo faranno le due colleghe prime firmatarie, ad ogni

modo entrambe, seppur con modalità diverse, hanno lo scopo di disciplinare la collaborazione professionale esclusiva, cioè la 'monocommittenza', che un avvocato esercita nei confronti di un unico studio legale, indipendentemente dal fatto che si tratti di una società tra avvocati, di una associazione professionale o di uno studio che fa capo ad un singolo avvocato.

Noi sappiamo che la professione di avvocato, regolamentata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, si inquadra storicamente tra i lavori di tipo autonomo, il cui fondamento giuridico si rinviene nell'articolo 2222 del codice civile sui contratti d'opera. Secondo la definizione lì contenuta, il lavoratore autonomo è colui che dietro corrispettivo si impegna a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, a favore di un terzo committente, al quale non è legato da vincolo di subordinazione.

A sua volta la legge professionale all'articolo 2 afferma: *“L'avvocato è un libero professionista che*

svolge le attività, in libertà, autonomia e indipendenza”.

Io credo che, rispetto a questo tema, noi non possiamo permetterci di tenere un approccio meramente teorico, ma dobbiamo fare i conti con la concreta situazione attuale dell'avvocatura, e in particolare dei giovani avvocati, situazione che la pandemia ha finito per aggravare. Noi ci accorgiamo in modo evidente che un giovane avvocato fatica a formarsi una stabile clientela tale da garantire introiti sufficienti e costanti, anche in considerazione di un numero di avvocati sovrabbondante rispetto alla possibilità di assorbimento.

Nel tempo, di fatto, si sono create forme di collaborazione tra avvocati, che seguono varie strade, forse non sempre lineari, forse anche oltre la legge professionale.

Col termine 'collaborazione', infatti, in questo ambito esattamente cosa intendiamo? Ci troviamo collaboratori tenuti al rispetto di un orario preciso, retribuiti mensilmente con un compenso forfettario fisso, ma senza altre garanzie. Come legislatori

siamo tenuti a non girare la testa dall'altra parte e fingere che la questione non esista. La mancanza di una regolamentazione danneggia sempre la parte più debole, fragile, e sinceramente come legislatori questo non lo possiamo ritenere accettabile.

Soprattutto perché i numeri sono significativi. Cassa Forense ha stimato (pur trattandosi di una stima) in circa 30mila gli avvocati che si trovano sospesi tra libera professione e lavoro dipendente, con un reddito proveniente da un cliente unico e, in particolare, dal titolare dello studio. Formalmente una collaborazione, di fatto un lavoro subordinato mascherato, ma senza garanzie.

Quindi non possiamo fingere che la questione non sia urgente, è arrivato il momento di discuterne. Lasciare la situazione senza regolamentazione è un rischio: io ritengo che la regolamentazione sia necessaria, almeno una base minima di riferimento, per sostenere le parti più deboli del rapporto. Credo che una categoria professionale sia forte proprio nella misura in cui nessuno sia lasciato indietro.

Allo stesso tempo, una regolamentazione troppo dettagliata e stringente rischierebbe di ottenere il

risultato opposto rispetto a quello auspicato, quindi il legislatore dovrà bilanciare adeguatamente tutti gli interessi in gioco.

Quindi accolgo con favore l'iniziativa delle due colleghe - io sono anche cofirmatario di quella della deputata D'Orso - perché si sono fatte promotrici di un'iniziativa legislativa volta, che avrà comunque il merito di mettere sul tavolo una discussione che si attende da tempo.

Parlare, quindi, oggi, di monocommittenza non significa parlare solo di aspetti normativi, ma significa parlare della vita di migliaia di persone, di professionisti, di lavoratori, dei loro diritti, delle loro aspettative, delle loro aspirazioni a una crescita professionale, e quindi, in sostanza, della loro dignità.

Un lavoro svalutato, non adeguatamente riconosciuto, finisce per svilire l'alta funzione dell'avvocatura nel suo insieme, che consiste, per usare le parole della legge professionale, nel *“garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti...”*, *“...tenendo conto del rilievo sociale della difesa”*.

L'avvocato in regime di monocommittenza

PROPOSTA DI LEGGE

**D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GRIBAUDO, ORFINI, FASSINA,
FRAGOMELI, PEZZOPANE, PINI, ZAN**

**Modifica all'articolo 19 della legge 31
dicembre 2012, n. 247, in materia di
incompatibilità dell'esercizio della professione di
avvocato**

Presentata il 28 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di un cambiamento rispetto all'incompatibilità tra la subordinazione – o la parasubordinazione – e la professione di avvocato è emersa da tempo. Si sono infatti susseguite in questi anni, prima e dopo l'approvazione della [legge n. 247 del 2012](#), istanze e proposte redatte da diverse associazioni forensi. La norma, contenuta nella legge, che ha introdotto modelli organizzativi comprendenti la partecipazione di soci non iscritti all'albo professionale e i dati che in parallelo giungono sull'iscrizione all'Ordine rendono più urgente una revisione dell'ordinamento della professione forense, che riconosca la figura dell'avvocato dipendente al fine di impedire il peggioramento

delle sue condizioni di lavoro, predisponendo adeguati strumenti di tutela. La situazione odierna degli studi legali è fatta di avvocati titolari degli studi, denominabili *domini*, e di avvocati che di questi sono di fatto dipendenti che, per compensi molto più bassi, a volte ridotti a poche centinaia di euro al mese, lavorano senza tutele o come collaboratori con partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Tale situazione maschera, in realtà, l'occultamento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Infatti in questi rapporti possono essere facilmente individuati tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza presuntivi della subordinazione, come la soggezione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, il *dominus*. Se però, da un lato, vi sono tutti gli indici presuntivi del rapporto di subordinazione, dall'altro, naturalmente, non c'è un contratto e molto spesso nemmeno un'adeguata retribuzione. In Francia sono definiti avvocati « *sans papier* ». In Italia forse la definizione migliore è proprio quella di precari, perché da un momento all'altro il rapporto di lavoro, che di fatto è un rapporto di lavoro subordinato, può cessare e può cessare per qualsiasi motivo, anche senza preavviso e, sempre da un momento all'altro, questi lavoratori possono ritrovarsi senza lavoro, senza diritti e senza

garanzie, con la quasi impossibilità di riconvertirsi o di reinventarsi, specialmente a quaranta o cinquanta anni. Per assurdo, negli studi legali questa dinamica è stata consentita e addirittura favorita proprio dalla [legge n. 247 del 2012](#) che, all'articolo 18, comma 1, lettera *d*), prevedendo l'incompatibilità dell'esercizio della professione «con qualsiasi attività di lavoro subordinato», ha di fatto impedito la contrattualizzazione del rapporto di lavoro. Si tratta di una realtà amara che riguarda moltissimi professionisti i quali, da un lato, hanno un trattamento lavorativo equivalente o spesso peggiore di quello riservato a un normale impiegato ma, dall'altro, hanno gli stessi oneri fiscali e previdenziali del loro datore di lavoro. Questi avvocati precari rappresentano una distorsione del sistema che è unica in Italia, perché di fatto sono dipendenti di altri avvocati ma non hanno né le garanzie e le tutele previste per i normali lavoratori subordinati, né i vantaggi e le libertà tipicamente riconducibili alla libera professione. Questa incompatibilità con la subordinazione infatti esiste solo per loro, nulla di simile o anche solo di paragonabile è previsto per gli altri professionisti come ad esempio i medici, gli architetti, gli ingegneri, i commercialisti e i consulenti del lavoro, ognuno dei quali può essere assunto come

dipendente da un altro professionista esercente la medesima attività lavorativa. La presente proposta di legge ha dunque l'obiettivo di far cessare questa situazione e di garantire a questi avvocati il giusto riconoscimento e la giusta tutela legislativa, modificando l'[articolo 19 della legge n. 247 del 2012](#) e introducendo un'ulteriore deroga al regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 18 della medesima legge. Si prevede infatti di far decadere l'incompatibilità tra la professione forense e il lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense. Non si tratta, quindi, di permettere che un avvocato possa essere assunto per un qualsiasi tipo di lavoro da un qualunque datore di lavoro, essendo la proposta di legge rivolta solo agli avvocati che lavorano come tali negli studi legali di altri avvocati.

Si aprirebbero così le porte alla contrattazione collettiva per la definizione di tutti gli aspetti del nuovo rapporto di lavoro. Sul punto si segnala l'esistenza del contratto collettivo nazionale di

lavoro per gli studi professionali, la cui applicabilità agli avvocati dipendenti è appunto subordinata all'eliminazione dell'anzidetta incompatibilità. La presente proposta di legge innescherebbe altri effetti virtuosi come quelli di valorizzare le collaborazioni genuine, disincentivare la concorrenza sleale, la strumentalizzazione della partita IVA e la simulazione di rapporti di lavoro subordinati nonché razionalizzare le modalità organizzative della professione forense, rendendo più chiari lo stato della categoria e le modalità con cui ogni suo componente esercita la propria attività lavorativa. Non è obiettivo della proposta di legge obbligare alcun avvocato a essere dipendente. Al contrario, la sua approvazione indirizzerebbe le collaborazioni tra liberi professionisti sul binario di una sana e auspicabile collaborazione liberamente scelta tra due lavoratori autonomi. L'eliminazione dell'incompatibilità risolve alcuni problemi, ma impone la discussione di altri a essa connessi. Ci si riferisce alla questione della previdenza e alla ripartizione del relativo carico contributivo tra avvocato datore di lavoro e avvocato dipendente, al diritto di esclusiva e alla definizione stessa di avvocato dipendente, parasubordinato o collaboratore autonomo, anche al fine di mantenere inalterata la natura di professione intellettuale, indipendente e liberale. Per questo l'articolo 2

prevede appositi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per risolvere tutte le questioni che l'articolo 1 apre. Tali decreti sono emanati a seguito del confronto con le parti sociali, con il Consiglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa forense, ciascuno per le proprie competenze, e con le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come più rappresentative a livello nazionale dal Congresso nazionale forense. Il coinvolgimento delle associazioni è imprescindibile, atteso che la loro diffusione capillare sul territorio e la volontarietà e libertà nella scelta di aderirvi garantiscono una reale rappresentanza dei lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. L'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra

avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense. All'avvocato si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Nel caso in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al committente non contengano disposizioni in materia di compenso, quest'ultimo è comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all'impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al committente con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoghe a quelle dell'avvocato».

ART. 2.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, a seguito del confronto con le parti sociali, con il Consiglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ciascuno per le proprie competenze, e con le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come più rappresentative a livello nazionale dal Congresso

nazionale forense, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti:

a) stabilisce l'obbligo da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di determinare gli importi e le modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, posta per almeno i due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro avuti dall'avvocato dipendente o parasubordinato nel corso dell'anno, qualora esistenti, e applicando il principio dell'automaticità delle prestazioni;

b) definisce i parametri in base ai quali considerare una monocommittenza come lavoro subordinato o come lavoro parasubordinato, ovvero come lavoro autonomo, utilizzando indicatori quali la durata temporale del rapporto, la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente, la partecipazione ai risultati economici dell'attività, la previsione e l'eventuale indennizzo di clausole di esclusività.

L'avvocato in regime di monocommittenza

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ORSO, ASCARI, BUSINAROLO, DORI,
GIULIANO, LOMBARDO, MARTINCIGLIO,
SAITTA**

**Disciplina del rapporto di collaborazione
professionale dell'avvocato in regime di
monocommittenza nei riguardi di un altro
avvocato o di un'associazione professionale o una
società tra avvocati**

Presentata il 15 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! – È noto che in Italia i costi di avviamento di uno studio legale sono molto elevati ed è altrettanto noto quanto è difficile per un avvocato appena abilitato formarsi una stabile clientela tale da garantire introiti costanti. È noto, inoltre, che il numero di avvocati risulta sovrabbondante rispetto alla possibilità di assorbimento del mercato della professione. Tale stato di fatto ha causato un *dumping* professionale, con conseguente perdita di potere economico e contrattuale dei singoli avvocati, e la diffusione di forme di esercizio della professione ben lungi dal modello ideale della libera avvocatura.

Nell'attuale realtà italiana convivono due tipi di avvocati: da un lato, i titolari di uno studio o cosiddetti «*domini*» e, da un altro lato, i collaboratori, anch'essi avvocati, cioè tutti coloro che, a causa dei costi troppo elevati per il mantenimento di uno studio legale, della difficoltà di garantirsi un reddito costante e certo, nonché della concorrenza al ribasso nel mercato per procurarsi una clientela, sono costretti, pur di esercitare una professione che amano, a mettere la propria competenza professionale a disposizione di un collega che ha, invece, i mezzi per sostenere i costi di uno studio in maniera esclusiva e continuativa.

Tale situazione è divenuta, oramai, la regola soprattutto in diverse città metropolitane italiane ed è definita «regime di monocommittenza» dell'avvocato.

Le citate forme di collaborazione assumono aspetti diversi e finanche più gravi quando le stesse siano prestate all'interno di studi di grandi dimensioni dove viene meno anche il rapporto umano tra il committente e i suoi collaboratori e dove, di fatto, esistono avvocati specializzati non solo per materia, ma addirittura per atto professionale. Nelle cosiddette «*law firm*», ossia gli studi internazionali il cui volume di affari è dato in maggioranza dalla consulenza stragiudiziale e che,

per le loro dimensioni in termini di organizzazione e di fatturato, sarebbero assimilabili a vere e proprie società, l'organizzazione della struttura si basa esclusivamente sull'uso della formula descritta, ossia quella della monocommittenza che, tuttavia, è equiparabile alla subordinazione *tout court*. Gli avvocati in regime di monocommittenza firmano un contratto di collaborazione in cui sono regolamentati patto di prova, tasse e contributi, sicurezza, riservatezza, esclusiva, compensi e spese e codice etico dello studio legale. Negli studi cosiddetti «*boutique*», ossia gli studi di dimensioni ridotte rispetto a quelli già descritti, ma ugualmente competitivi in termini di fatturato, in cui esiste un solo *dominus* con diversi collaboratori che gestiscono il lavoro di tale *dominus*, la collaborazione alterna forme di genuina collaborazione tra colleghi a casi di monocommittenza.

In entrambe le realtà descritte, quelli che impropriamente vengono chiamati collaboratori sono inseriti in una struttura etero-organizzata, sono tenuti al rispetto di un orario di lavoro e alla turnazione feriale e sono retribuiti mensilmente con un compenso forfetario fisso, assumendosi, quindi, gli oneri di una parasubordinazione di fatto, ma rinunciando alle garanzie che tale parasubordinazione imporrebbe ai datori di lavoro.

Il numero di avvocati che hanno un reddito proveniente da un cliente unico e, segnatamente, dal titolare dello studio presso il quale prestano in via esclusiva la loro attività professionale è in forte crescita. I dati raccolti dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense stimano circa 30.000 legali: circa un ottavo degli avvocati italiani si trova in condizioni di lavoro para-dipendente. Sono quelli che «sono sospesi» tra la libera professione e il lavoro dipendente: una figura ibrida che delinea una fattispecie sintomatica dell'esistenza di un rapporto di collaborazione o di lavoro subordinato mascherato. Il legislatore non può più ignorare tale fenomeno, ma ha il dovere di predisporre finalmente una chiara cornice legislativa che riconosca la situazione di fatto, la qualifichi sotto il profilo non solo giuridico ma anche economico e sociale e ne governi le dinamiche al fine di evitare squilibri e distorsioni. Questa particolare figura professionale non può essere inquadrata nella tipologia dei rapporti giuridici attualmente normati: è necessario un intervento legislativo specifico che regoli tutti gli aspetti della condizione dell'avvocato in regime di monocommittenza.

Da qui la necessità della presente proposta di legge, ossia di un progetto di riforma che attraverso la configurazione di una specifica disciplina del

rapporto di collaborazione professionale tra il soggetto committente e il collaboratore appronti un sistema di garanzie e di tutele per gli avvocati monocommittenti, al fine di ovviare agli evidenti squilibri economici che caratterizzano la classe forense italiana, più ancora di quella degli altri Paesi dell'Unione europea. Occorre prevenire il concreto e tangibile pericolo che le condizioni degli avvocati in regime di monocommittenza siano quelle di professionisti senza futuro, i quali potrebbero vedersi precluse senza alcuna remora la possibilità di crescita sul piano professionale, la realizzazione di un soddisfacente riscontro sul piano del corrispettivo rispetto al lavoro profuso e, infine, una congrua tutela previdenziale, attesa l'esiguità di un concreto ritorno sul piano pensionistico.

Non si può più ammettere che gli avvocati che da sempre lavorano in difesa degli altrui diritti siano sprovvisti essi stessi di diritti o comunque vivano in un limbo di indeterminatezza. È venuto, dunque, il momento di adeguare la normativa vigente alla realtà attuale e di avviare una riflessione più approfondita sulla figura dell'avvocato in regime di monocommittenza. Una riflessione volta a cogliere gli aspetti di carattere sociale e giuridico, a fornire una forma di riconoscimento contrattuale e a stabilire le possibili

regole per la disciplina dei rapporti tra tali avvocati attraverso una soluzione che sia pur sempre compatibile con le prerogative dell'autonomia e dell'indipendenza del professionista. La necessità di un cambiamento, in tal senso, è invocata dalla stessa maggioranza degli avvocati: secondo il Rapporto del Censis «L'avvocato nel quadro di innovazione della professione forense» del mese di giugno 2019, il 50,6 per cento degli stessi riconosce l'opportunità di disciplinare il lavoro degli avvocati in regime di monocommittenza. Del resto, la problematica di tali avvocati o di quelli che in Francia sono definiti avvocati «*sans papiers*» è all'attenzione dell'Associazione nazionale forense (ANF) sin dal 2010: otto anni fa, in occasione di un evento tenutosi a Firenze, l'ANF parlò per la prima volta dei *sans papiers* (espressione utilizzata per descrivere la realtà dei colleghi ai quali gli studi professionali presso i quali lavorano forniscono la stanza, il *computer*, finanche il codice civile o quello penale e la carta su cui scrivere).

La questione dell'avvocato monocommittente viene seguita con attenzione e particolare interesse, da tempo, anche dall'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA), la quale, nel corso del 34° Congresso nazionale forense, riunitosi a Catania nelle giornate dal 4 al 6 ottobre 2018, ha presentato

la mozione n. 141 sull'avvocato «monocommittente», approvata dall'assemblea congressuale, che contiene la proposta di regolamentazione del rapporto di collaborazione professionale della figura del monocommittente che ha ispirato la presente proposta di legge. La presente proposta di legge si pone, quindi, l'obiettivo di adeguare la normativa alla realtà fattuale e di garantire a questi avvocati la giusta tutela legislativa attraverso un riconoscimento giuridico di tali rapporti di fatto prevedendo, altresì, una disciplina puntuale e articolata che mira a realizzare, con uno sforzo non indifferente, un giusto contemperamento tra diritti e obblighi a carico di entrambe le parti del rapporto. Ciò nel rispetto, come già osservato, dei principi cardine della professione, quali individuati dalla Costituzione e dalla legge professionale forense. Si ritiene che la presente proposta di legge possa innescare, tra l'altro, effetti virtuosi come quelli di valorizzare le collaborazioni genuine e disincentivare la concorrenza sleale, la strumentalizzazione della partita IVA e la simulazione di rapporti di lavoro subordinati. Se da un lato si vuole introdurre un sistema di garanzie e di tutele in favore degli avvocati in regime di monocommittenza, da un altro lato non si vuole obbligare alcun avvocato a essere un dipendente; al

contrario, si desidera indirizzare le collaborazioni tra liberi professionisti sul binario di una sana e auspicabile collaborazione liberamente scelta tra due lavoratori autonomi. La presente proposta di legge vuole venire incontro alle esigenze e alle aspettative di un'avvocatura competente e preparata che solo se soddisfatta e tutelata nei propri diritti e nelle proprie prerogative può essere veramente libera, deontologicamente corretta e attenta ai diritti dei deboli e ai nuovi diritti.

Infine, la presente proposta di legge intende, ambiziosamente, promuovere una nuova alleanza tra le generazioni e dare impulso a un cambiamento culturale che veda nella collaborazione stabile e leale tra professionisti un investimento per il futuro degli studi legali, chiamati a fornire, oggi più che mai, risposte e soluzioni che richiedono, da una parte, una preparazione altamente specialistica (se non settoriale) e, da un'altra parte, un approccio multidisciplinare, per cui uno studio che vanti l'apporto di più professionisti variamente specializzati è uno studio che offre un valore aggiunto ai propri clienti. La presente proposta di legge si compone di tredici articoli volti a definire le caratteristiche della disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di

monocommittenza.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge individuando la caratteristica del regime di monocommittenza nella collaborazione professionale resa dall'avvocato, in via continuativa e prevalente, quando non esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una società tra avvocati a fronte della corresponsione di un compenso con cadenza periodica, preferibilmente mensile, fisso o variabile. Siffatta collaborazione deve essere resa nell'esercizio della professione intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione a un apposito albo professionale e la prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza non deve avere alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato. La presente proposta di legge non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale e le disposizioni contenute nella stessa non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale più favorevoli per l'avvocato in regime di monocommittenza.

L'articolo 2 disciplina la forma e il contenuto del contratto di collaborazione professionale tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il soggetto committente, che deve essere stipulato in

forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

a) la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso stabiliti dall'articolo 3;

c) la disciplina del rimborso delle spese di cui all'articolo 4;

d) il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti. Durante tale periodo, il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto del collaboratore alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

e) la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti, di cui all'articolo 9. Resterà ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso. Infine, gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni della presente proposta

di legge saranno sostituiti di diritto da accordi conformi alla nuova disciplina.

L'articolo 3 riguarda il compenso che deve essere corrisposto, con cadenza preferibilmente mensile, all'avvocato in regime di monocommittenza. Il compenso deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita, secondo i criteri e i parametri minimi stabiliti con un decreto del Ministro della giustizia che dovrà essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 4, rubricato «Rimborso delle spese», stabilisce che l'avvocato in regime di monocommittenza ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quando il conseguimento o il mantenimento del titolo sia richiesto dal committente ovvero sia con questi concordato. Inoltre, al comma 2 si dispone che l'avvocato in regime di monocommittenza avrà, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e svolti su espressa richiesta e autorizzazione

preventiva del soggetto committente. L'articolo 5, sugli obblighi dell'avvocato in regime di monocommittenza, prescrive, al comma 1, che l'avvocato si impegna a prestare l'opera in via continuativa ed esclusiva o quantomeno in via continuativa e prevalente secondo le modalità e le indicazioni strategiche concordate con il soggetto committente, anche verbalmente e per ogni singolo incarico, nell'interesse del cliente affidatogli e nel rispetto delle regole poste dal codice deontologico forense. Al comma 2 si precisa che, durante la vigenza del contratto, l'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a non svolgere qualsiasi attività che si pone, potenzialmente, in concorrenza con quella del soggetto committente. Ai sensi del comma 3, l'avvocato in regime di monocommittenza può assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto, con obbligo di immediata comunicazione al soggetto committente. In tale caso egli conserverà i diritti previsti dalla disciplina. Infine, al comma 4, si stabilisce che la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 determina la risoluzione di diritto del contratto secondo le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile con il conseguente venire meno di ogni obbligazione da parte del soggetto committente, fatto salvo l'obbligo di corrispondere

il compenso dovuto per le prestazioni eseguite. L'articolo 6, relativo agli obblighi del soggetto committente, al comma 1 dispone che esso si impegna a corrispondere all'avvocato in regime di monocommittenza il compenso e l'importo del rimborso delle spese, nel rispetto delle disposizioni della legge, nonché dei tempi e delle modalità stabiliti dal contratto stipulato tra le parti. Al comma 2 si prevede che il soggetto committente si impegna, altresì, ad agevolare l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del soggetto committente. L'articolo 7, relativo all'obbligo di riservatezza, stabilisce che l'avvocato in regime di monocommittenza è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del soggetto committente.

L'articolo 8 introduce una disposizione relativa al patto di non concorrenza e stabilisce, al comma 1, che durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di collaborazione, le parti possono stipulare, in forma

scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, con la previsione dell'erogazione di un corrispettivo in favore dell'avvocato in regime di monocommittenza. Al comma 2 si stabilisce che il patto di non concorrenza ha una durata che non può superare i tre anni e ha ad oggetto l'obbligo dell'avvocato in regime di monocommittenza di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori. Per quanto riguarda la disciplina relativa al recesso e al preavviso di cui all'articolo 9, si stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di collaborazione professionale prima della scadenza del termine, dando un congruo preavviso nei termini e nei modi stabiliti dal contratto. Durante il periodo di preavviso ciascuna delle parti dovrà rispettare gli obblighi previsti dal contratto. Resta salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso:

a) per il recesso ad opera del soggetto committente: un periodo non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non

inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni;

b) per il recesso ad opera dell'avvocato in regime di monocommittenza: i termini di cui alla lettera *a)* ridotti alla metà;

c) per il recesso ad opera del soggetto committente derivante dalla mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, i termini di cui alla lettera *a)* sono ridotti alla metà.

Il mancato rispetto di tali termini comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso. Al comma 4 si chiarisce che l'avvocato in regime di monocommittenza non ha diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto nel caso di risoluzione o di scadenza del rapporto di collaborazione. Il comma 5 precisa che la normativa vigente in materia di licenziamenti individuali e collettivi, comprensiva delle tutele poste a garanzia del lavoratore, non trova applicazione per i suddetti rapporti di collaborazione.

L'articolo 10 si occupa di normare il rapporto di collaborazione nei casi di gravidanza, adozione, malattia e infortunio. Nei casi di gravidanza,

adozione, malattia e infortunio con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e, durante tale periodo, l'avvocato in regime di monocommittenza può essere sostituito dal soggetto committente con un altro avvocato. Le parti possono concordare per iscritto, al momento del verificarsi della maternità, adozione, malattia o infortunio, la concessione di un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del soggetto committente. Decorso tale termine, se l'indisponibilità dell'avvocato in regime di monocommittenza permane, il soggetto committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso. Nel caso di gravidanza e di adozione, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. In caso di malattie con indisponibilità non continuativa si applicano gli articoli 1463 e 1464 del [codice civile](#), ossia la disciplina civilistica della risoluzione per impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione.

L'articolo 11, relativo agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, prescrive che il rapporto di collaborazione professionale

dell'avvocato in regime di monocommittenza consiste in una prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il soggetto committente opera come sostituto d'imposta provvedendo alle ritenute fiscali secondo la normativa vigente in materia ove lo imponga il regime fiscale del collaboratore. I compensi percepiti dall'avvocato in regime di monocommittenza sono soggetti ai contributi previdenziali da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e sono per un terzo a carico del committente e per due terzi a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete per intero al soggetto committente tenuto a operare la trattenuta della quota spettante all'avvocato in regime di monocommittenza all'atto dell'erogazione del corrispettivo.

L'articolo 12 è dedicato al principio cardine che governa l'esercizio della professione forense, ossia quello della libertà professionale, prevedendo che resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dall'articolo 348 del codice penale. L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il soggetto

committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista. A tali fini si provvederà ad adeguare la normativa vigente entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. La nuova disciplina troverà applicazione anche per i rapporti di collaborazione professionale preesistenti all'entrata in vigore della legge. Le parti dovranno stipulare il contratto di collaborazione professionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; in assenza verranno applicate le sole disposizioni minime inderogabili sancite dalla presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha ad oggetto la disciplina della collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza resa, in via continuativa e prevalente, se non esclusiva, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale o di una società tra avvocati a fronte della corresponsione, da parte di tali soggetti, di un

compenso con cadenza preferibilmente mensile, fisso o variabile.

2. La collaborazione di cui al comma 1 è resa nell'esercizio della professione intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione a un apposito albo professionale e la prestazione del collaboratore deve ritenersi senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato.

3. La presente legge non si applica alle pubbliche amministrazioni e al loro personale.

4. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale più favorevoli per il collaboratore monocommittente.

Art. 2.

(Forma e contenuto del contratto)

1. Il contratto di collaborazione professionale tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente è stipulato in forma scritta, a pena di nullità, e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

a) la durata, determinata o determinabile, del rapporto di collaborazione professionale;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento dello stesso stabiliti ai sensi dell'articolo 3;

c) la disciplina del rimborso delle spese di cui all'articolo 4;

d) il periodo di prova da stabilire nel termine concordato tra le parti. Durante tale periodo, il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

e) la pattuizione di un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 9. Resta ferma la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso.

2. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni della presente legge sono sostituiti di diritto da accordi conformi alle disposizioni della medesima legge.

Art. 3.

(Compenso)

1. Il compenso corrisposto, con cadenza preferibilmente mensile, al collaboratore monocommittente deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Rimborso delle spese)

1. L'avvocato collaboratore ha diritto al rimborso, per intero o in parte, delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata.

2. Il collaboratore ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale

e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

Art. 5.

(Obblighi dell'avvocato in regime di monocommittenza)

1. L'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a prestare la propria opera in via continuativa ed esclusiva o quantomeno prevalente, secondo le modalità e le indicazioni strategiche concordate con il committente, anche verbalmente e per ogni singolo incarico, nell'interesse del cliente affidatogli e nel rispetto delle regole poste dal codice deontologico forense.
2. Durante la vigenza del contratto, l'avvocato in regime di monocommittenza si impegna a non svolgere qualsiasi attività che si pone, potenzialmente, in concorrenza con quella del committente.
3. L'avvocato in regime di monocommittenza può assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto di cui alla presente legge, con obbligo di immediata comunicazione al committente. In tale caso l'avvocato in regime di monocommittenza conserva i diritti previsti dalla presente legge.
4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e

2 determina la risoluzione di diritto del contratto secondo le modalità di cui all' [articolo 1456 del codice civile](#), con il conseguente venire meno di ogni obbligazione da parte del committente, salvo l'obbligo di corrispondere all'avvocato in regime di monocommittenza il compenso dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

Art. 6.

(Obblighi del committente)

1. Il committente si impegna a corrispondere al collaboratore il compenso e il rimborso delle spese, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché dei tempi e delle modalità concordati nel contratto stipulato tra le parti.

2. Il committente si impegna, altresì, ad agevolare l'opera del collaboratore in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del committente stesso.

Art. 7.

(Obbligo di riservatezza)

1. Il collaboratore è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni

riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

Art. 8.

(Patto di non concorrenza)

1. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di collaborazione, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, con la previsione dell'erogazione di un corrispettivo in favore del collaboratore.

2. Il patto di non concorrenza ha una durata che non può superare i tre anni e ha ad oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, nonché il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.

Art. 9.

(Recesso e preavviso)

1. Ciascuno dei soggetti contraenti può recedere dal contratto di collaborazione professionale prima

della scadenza del termine, dando un congruo preavviso nei termini e nei modi stabiliti dal contratto. Durante il periodo di preavviso ciascuna delle parti deve rispettare gli obblighi previsti dal contratto. Resta salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso:

a) per il recesso ad opera del committente: un periodo non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni;

b) per il recesso ad opera dell'avvocato in regime di monocommittenza: i termini di cui alla lettera *a)* ridotti alla metà;

c) per il recesso ad opera del committente derivante dalla mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3: i termini di cui alla lettera *a)* del presente comma ridotti alla metà.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso.

4. Alla risoluzione o al termine del rapporto di collaborazione di cui alla presente legge, l'avvocato in regime di monocommittenza non ha diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto.

5. La normativa vigente in materia di licenziamenti individuali e collettivi, comprensiva delle tutele poste a garanzia del lavoratore, non trova applicazione per i rapporti di collaborazione di cui alla presente legge.

Art. 10.

(Gravidanza, adozione, malattia e infortunio)

1. Nei casi di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e, durante tale periodo, il collaboratore può essere sostituito dal committente con un altro avvocato. Le parti possono concordare per iscritto, al momento del verificarsi della maternità, dell'adozione, della malattia o dell'infortunio, la concessione di un ulteriore periodo di indisponibilità che non comporti il diritto di recesso da parte del committente.

2. Quando, decorso il termine di cui al comma 1, l'indisponibilità del collaboratore permanga, il

committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso.

3. In caso di gravidanza e di adozione, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

4. In caso di malattie con indisponibilità non continuativa si applicano gli articoli 1463 e 1464 del codice civile.

Art. 11.

(Oneri fiscali, previdenziali e assicurativi)

1. Il rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza di cui alla presente legge consiste in una prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

2. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il committente opera come sostituto d'imposta provvedendo alle ritenute fiscali secondo la normativa vigente in materia ove lo imponga il regime fiscale del collaboratore.

3. I compensi percepiti dall'avvocato in regime di monocommittenza sono soggetti ai contributi previdenziali da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e sono posti a carico

del committente per un terzo e a carico del collaboratore per due terzi. L'obbligo di versamento compete per intero al soggetto committente, che è tenuto ad operare la trattenuta della quota spettante all'avvocato in regime di monocommittenza all'atto dell'erogazione del corrispettivo mensile.

Art. 12.

(Libertà professionale)

1. Ai fini di cui alla presente legge, resta fermo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dall'articolo 348 del codice penale.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo provvede ad adeguare la normativa vigente entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge si applica anche ai rapporti di collaborazione professionale esistenti prima della sua data di entrata in vigore. Le parti devono stipulare il contratto di collaborazione professionale entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata stipulazione del contratto, si applicano le disposizioni minime inderogabili previste dalla presente legge.

L'avvocato in regime di monocommittenza

Con il patrocinio di




L'AVVOCATO IN REGIME DI MONOCOMMITENZA

I disegni di legge D'Orso e Gribaudo

CONVEGNO

 **4 marzo 2022**
ore 15.00

 Roma - Camera dei Deputati, Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari

- La diretta Zoom del convegno sarà visibile per tutti sui canali social OCF e rivista "Avvocati".
- Evento formativo accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense.
- Per info e iscrizioni:
formazioneocf@gmail.com

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

AVV. GIOVANNI MALINCONICO
Coordinatore OCF
AVV. MARIA MASI
Presidente CNF
AVV. VALTER MILITI
Presidente Cassa Forense

Introduce

ON. DEVIS DORI

Interventi

ON. CHIARA GRIBAUO
ON. VALENTINA D'ORSO
ON. CARLA GIULIANO

Dibattito

Media partner

AVVOCATI

L'avvocato in regime di monocommittenza

VIDEO DEL CONVEGNO AL LINK:

<https://www.facebook.com/OrganismoCongressualeForense.OCF/videos/470457758117520>